

# Taglio del cuneo fiscale 2020



Elaborato dal Dipartimento formazione e studi CISL Emilia Romagna

# Beneficio



## Ammontare del beneficio :

Trattamento integrativo (bonus) rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 di **600 euro (1.200 euro nel 2021)** se il reddito lordo da redditi da lavoro e assimilati su base annua è **inferiore a 28.000**

Nuova detrazione a carattere temporaneo (1/7/20, 31/12/20) per i percettori di redditi tra i **28.000 e i 40.000 euro**, definita in base alle seguenti formule:

- fra 28.000 e 35.000 euro l'importo è pari a:  $480 + 120 \left( \frac{35.000 - r}{7.000} \right)$   
per  $r =$  reddito complessivo;
- fra 35.000 e 40.000 euro l'importo è pari a:  $480 \left( \frac{40.000 - r}{5.000} \right)$  per  
 $r =$  reddito complessivo.

# Beneficio



## Ammontare del beneficio :

- ▶ Per i percettori della detrazione (28.000 - 40.000 euro) sono previsti i seguenti benefit:

Reddito (euro)	Detrazione (euro)	Mensile (euro)
28.000	600	100
29.000	582,9	97,1
30.000	565,7	94,3
31.000	548,6	91,4
32.000	531,4	88,6
33.000	514,3	85,7
34.000	497,1	82,9
35.000	480	80
36.000	384	64
37.000	288	48
38.000	192	32
39.000	96	16
40.000	-	-

# Redditi sino a 28.000 euro



- ▶ Regole per l'erogazione del trattamento integrativo (per redditi sino a 28.000 euro):
  - ▶ Rapportato alle giornate di lavoro dal 1 luglio al 31 dicembre 2020
  - ▶ I sostituti d'imposta dovranno rateizzare mensilmente l'importo dovuto (non può essere erogato in un'unica soluzione)
  - ▶ Verifica in sede di conguaglio della spettanza (restituzione in quattro rate di pari ammontare se l'importo dovuto supera i 60 euro) - possibile utilizzare l'istituto della compensazione (possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente)

# Redditi superiori a 28.000 euro



- ▶ Regole per il riconoscimento della detrazione (per redditi superiori a 28.000 euro e sino a 40.000 euro):
  - ▶ I sostituti d'imposta dovranno distribuire l'ammontare della detrazione sulle retribuzioni erogate dal 1 luglio al 31 dicembre 2020
  - ▶ Verifica in sede di conguaglio della spettanza della detrazione (restituzione in quattro rate di pari ammontare se l'importo dovuto supera i 60 euro) - possibile utilizzare l'istituto della compensazione (possibilità di compensare i debiti tributari con controcrediti del contribuente)

# Sunto



Reddito sino a 28.000 euro

Trattamento in busta paga di 600 nel secondo semestre 2020 e 1.200 euro nel 2021 (bonus Renzi previgente : 480 euro fino a 24.600 euro, oltre i 24.600 euro e sino a 26.600 : 480 euro x (reddito - 24.600 euro)/(26.600 - 24.600), oltre i 26.600 : 0 euro

Reddito oltre i 28.000 euro e fino a 35.000 euro

Detrazione : 480 + (600-480)x (reddito - 28.000)/(35.000 - 28.000) (prima non c'era nulla)

Reddito oltre i 35.000 euro e fino a 40.000

Detrazione : 480 x (reddito - 35.000)/(40.000 - 35.000) (prima non c'era nulla)

# Costo complessivo della misura

- ▶ 8,24 miliardi di euro per l'anno 2020 complessivi
- ▶ 13,5 miliardi di euro per il 2021
- ▶ 13,24 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022

La copertura avviene attraverso :

- ▶ Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti istituito dalla legge di bilancio 2020
- ▶ Abrogazione bonus Renzi
- ▶ Risorse del MEF dedicate



# Regole comuni



- ▶ Per la determinazione del reddito da considerare per l'intervento valgono le seguenti regole comuni :
  - ▶ escluse le pensioni e gli assegni ad esse equiparati
  - ▶ rilevano le quote esenti dei redditi agevolati per i ricercatori rientrati in Italia (art. 44 D.L. n. 78/2010) e degli impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015)
  - ▶ non si tiene conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze
  - ▶ il reddito sarà calcolato tenendo come riferimento reddituale, non il reddito complessivo, ma i redditi da lavoro dipendente (art. 49 TUIR) e quelli assimilati (art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR)



# Regole comuni



- ▶ Redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente :
  - ▶ compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a)
  - ▶ indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b)
  - ▶ somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante

# Regole comuni



- ▶ Redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente :
  - ▶ somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente (lettera c-bis)

# Regole comuni



- ▶ Redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente :
  - ▶ remunerazioni dei sacerdoti, nonché congrue e supplementi di congrua (lettera d)
  - ▶ prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari (lettera h-bis)
  - ▶ compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l)